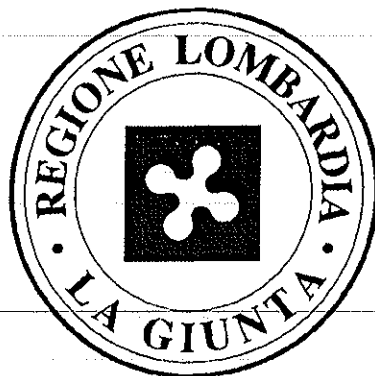




DELIBERAZIONE N° VIII / 007433 Seduta del 13 GIU. 2008

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **VIVIANA BECCALOSS** Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore **Gian Carlo Abelli**

Oggetto

DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "SERVIZIO DI FORMAZIONE
ALL'AUTONOMIA PER LE PERSONE DISABILI" - (A SEGUITO DI PARERE
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

COPIA
DELLA
DELIBERAZIONE

Il Dirigente

Rosella Petrali

Il Direttore Generale

Umberto Fazzona

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

RICHIAMATA la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" ed in particolare gli artt. 14 e 15;

RICHIAMATO il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

RICHIAMATE le DDGR.:

- n. 18334 del 23 luglio 2004 "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento";
- n. 20763 del 16 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili" con la quale, tra l'altro sono stati definiti i requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei Centri socio educativi;

RITENUTO di integrare la rete d'offerta diurna sociale per persone disabili attraverso l'identificazione della nuova tipologia di unità di offerta sociale "Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili" che raccoglie anche quanto già ampiamente sperimentato e sostenuto da Regione Lombardia sul territorio regionale negli scorsi anni;

DATO ATTO che la definizione dell'unità di offerta, nonché i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento sono analiticamente descritti nell' allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO inoltre che:

- le funzioni di vigilanza sulla unità di offerta sociale "Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili,"normati con il presente atto, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali ;
- dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i Centri socio educativi e i Servizi di Formazione all'Autonomia per le persone disabili, ai fini dell'esercizio dell'attività, applicheranno quanto previsto dall'art. 15 c. 1 della l.r. 3/08;

RITENUTO di disporre che, per le unità di offerta sociali "Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili" già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL:

- la Comunicazione Preventiva debba essere inoltrata al Comune e all'ASL di ubicazione del servizio entro e non oltre tre mesi dalla succitata data di pubblicazione;
- in caso di carenza dei requisiti minimi di cui all'allegato A, i legali rappresentanti degli Enti Gestori dovranno presentare, contestualmente alla Comunicazione Preventiva, una dichiarazione di impegno al rispetto di detti requisiti entro i successivi 12 mesi;





RITENUTO altresì che le unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” che saranno attivate successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, dovranno possedere i requisiti minimi di cui all’allegato A, al momento della presentazione della Comunicazione Preventiva;

RILEVATA la necessità di fornire indicazioni agli Enti gestori delle unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili”, già funzionanti che intendono riconvertire la propria attività in Centro Socio Educativo, così come definito e normato dalla DGR n. 20763 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”;

RITENUTO, conseguentemente, di disporre che i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, che intendono riconvertirsi in CSE, dovranno presentare Comunicazione Preventiva di inizio attività al Comune di ubicazione della struttura e alla ASL competente per territorio entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL e, qualora in carenza dei requisiti strutturali di cui alla succitata DGR n. 20763 del 16 febbraio 2005”, presentare:

- contestuale dichiarazione di impegno all’adeguamento, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, dei requisiti non posseduti;
- entro i 6 (sei) mesi successivi il piano dei lavori da realizzare e loro tempistica;

CONSULTATO il Tavolo del Terzo settore nella seduta del 15 febbraio 2008;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente per materia in data 3 GIU 2008, ai sensi dell’art. 11, comma g) della l.r. 3/08;

RITENUTO di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare i requisiti minimi organizzativi e strutturali delle unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili”, così come descritti nell’ allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





2. di disporre che:

- per le unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, la Comunicazione Preventiva debba essere inoltrata al Comune e all’ASL di ubicazione del servizio entro e non oltre tre mesi dalla succitata data di pubblicazione;
- in caso di carenza dei requisiti minimi di cui all’allegato A, i legali rappresentanti degli Enti Gestori dovranno presentare, contestualmente alla Comunicazione Preventiva, una dichiarazione di impegno al rispetto di detti requisiti entro i successivi 12 mesi;
- le unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” che saranno attivati successivamente alla pubblicazione del provvedimento sul BURL, dovranno possedere i requisiti minimi di cui all’allegato A, al momento della presentazione della Comunicazione Preventiva;

3. di disporre altresì che:

- i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” già funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL, che intendono riconvertire l’attività in CSE, dovranno presentare Comunicazione Preventiva al Comune di ubicazione della struttura e alla ASL competente per territorio entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;
- i legali rappresentanti delle unità di offerta sociali “Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili” in carenza dei requisiti strutturali di cui alla DGR n. 20763 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”, dovranno anche presentare:
 - contestuale dichiarazione di impegno all’adeguamento, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, dei requisiti non posseduti;
 - entro i 6 (sei) mesi successivi il piano dei lavori da realizzare e loro tempistica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.



IL SEGRETARIO

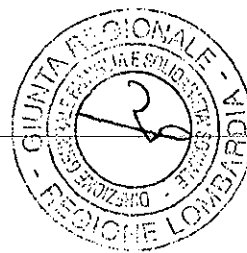
Marco Pilloni
[Handwritten signature]



ALLEGATO A

Allegato alla deliberazione
n. 7433 del 1.3.2009

**REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UNITA' D'OFFERTA
SOCIALE
"SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA
PER LE PERSONE DISABILI"**



DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

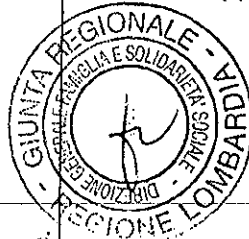
La finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Obiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di:

- A. acquisire competenze sociali quali:
 1. muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita
 2. organizzare il proprio tempo
 3. avere cura di sé
 4. interessare relazioni sociali
- B. acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso:
 1. apprendimento / riapprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari
 2. riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali
- C. acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso:
 1. potenziamento o sviluppo delle competenze cognitive
 2. potenziamento delle abilità funzionali residue
 3. riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro

DESTINATARI

- Persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni
- Persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
- Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.



REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

I servizi di formazione all'autonomia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere i seguenti requisiti organizzativi:

Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare delle rette in relazione ai differenti moduli	
Progetto individualizzato	
Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.	
Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.	

REQUISITI STRUTTURALI

Presenza di una sede operativa con dotazione minima, in relazione alle attività che verranno esplicitate nella carta dei servizi. La sede, che potrà essere anche utilizzata in condivisione con altri servizi o messa a disposizione da Enti pubblici o privati, dovrà possedere i requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.	
--	--

RICETTIVITÀ	La capacità ricettiva non viene identificata con un numero di posti, ma, basandosi il servizio sul progetto individualizzato, sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi. La massima capacità progettuale è definita in 35 progetti.
APERTURA	Fermo restando un funzionamento garantito annuale, l'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati.



PERSONALE	Coordinatore	Laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.
	Operatori socio educativi ¹	1 operatore socio educativo ogni 7 progetti attivi
ORGANIZZAZIONE Il servizio di formazione all'autonomia è basato sui percorsi individualizzati, pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile. L'organizzazione del servizio dovrà inoltre garantire la partecipazione attiva della persona e, se del caso, della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato saranno da realizzarsi prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona. La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione. Lo SFA si organizzerà secondo i seguenti moduli di intervento: MODULO FORMATIVO della durata massima di tre anni, all'interno del quale vengono realizzati gli interventi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato. MODULO DI CONSOLIDAMENTO della durata massima di 2 anni previsto e riservato a coloro che non abbiano raggiunto pienamente, durante il percorso del modulo formativo, gli obiettivi previsti dal progetto individualizzato. Il modulo di consolidamento deve mirare ad una graduale riduzione dell'intervento dello SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l'eventuale attivazione del Servizio di Inserimento lavorativo) oppure per necessità di interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o socio sanitaria. MODULO DI MONITORAGGIO, facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il percorso di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo, necessitano, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno temporaneo da parte dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o situazioni di crisi. Le persone accolte in questo modulo sono escluse dal conteggio che determina la capacità ricettiva ma devono comunque avere un proprio progetto individualizzato.		



¹ nella fase transitoria in attesa della definizione nazionale del profilo professionale per l'operatore socio educativo non sono previsti specifici titoli di studio o qualifiche professionali. Vanno comunque rispettate le indicazioni fornite dalla circolare regionale n° 18 del 14 giugno 2007 relativamente ai Centri Socio educativi.